



L'impatto della Brexit nel settore sportivo. Un futuro ancora da scrivere



14/01/2020



INTRATTENIMENTO, SPORT, SPONSORIZZAZIONI E TURISMO, DIRITTO EUROPEO E DELLA CONCORRENZA, MOBILITÀ, PROSPETTIVE

Roberto A. Jacchia
Marco Stillo

Indice

1. Introduzione	2	5. Diritto della concorrenza	12
2. Lo sport nell'ordinamento dell'Unione. Dal Libro bianco della Commissione del 2007 alle Conclusioni del Consiglio del 2016 ...	2	a) La vendita dei diritti audiovisivi	13
3. La libera circolazione degli sportivi	5	b) Gli aiuti di Stato	14
4 La libera circolazione dei servizi e i diritti audiovisivi	10	c) Gli abusi escludenti delle federazioni e leghe nazionali ...	15
		6. Il finanziamento europeo allo sport	16
		7. Conclusioni	17



1. Introduzione

Lo sport è un'attività fondata su valori sociali, educativi e culturali essenziali nonché uno straordinario fattore di inclusione, di partecipazione alla vita sociale, di tolleranza, di accettazione delle differenze e di rispetto delle regole. Anche per questi motivi, esso riveste un ruolo fondamentale a livello europeo. Nel 2014 (epoca a cui risalgono i dati che si citano) le attività sportive producevano il 2% del PIL dell'Unione, con un tasso di occupazione pari a circa il 3,5% di quella complessiva¹. Lo sport, inoltre, contribuisce con 294 miliardi di Euro al valore aggiunto lordo dell'Unione, creando 4,5 milioni di posti di lavoro².

Nell'ultimo decennio, lo sport è divenuto un settore chiave delle politiche europee con un'incidenza sempre maggiore su obiettivi generali quali la crescita economica, la creazione di nuovi posti di lavoro e la promozione di una società inclusiva, tanto da essere annoverato tra le priorità della strategia Europa 2020³. L'importanza dello sport nel contesto europeo, in realtà, era già stata riconosciuta in precedenza. Nel dicembre 2000, il Consiglio Europeo aveva emanato una Dichiarazione relativa alle caratteristiche dello sport in Europa⁴, che invitava gli Stati Membri e le associazioni sportive a tenere sempre conto delle sue funzioni sociali, educative e culturali, mentre l'Unione avrebbe dovuto assicurarne il sostegno anche promuovendo l'etica e la solidarietà in tale settore.

Da quando nel 2016 il Regno Unito ha annunciato la propria intenzione di uscire dall'Unione Europea, si è sviluppato un ampio dibattito sugli effetti che la Brexit avrebbe potuto produrre in numerosi settori, tra i quali appunto quello sportivo. Dibattito che si è recentemente riaperto alla luce dei risultati delle elezioni del 12 dicembre 2019, in cui il Partito Conservatore del *premier* Boris Johnson ha trionfato assicurandosi una maggioranza schiacciante⁵. Pertanto, alla luce di una vittoria epocale per i *Tory* che, all'insegna di "*Get Brexit Done*", è destinata a rivoluzionare il panorama europeo, è significativo ripercorrere la disciplina di settore all'interno dell'Unione ed individuare le aree che potrebbero esserne maggiormente colpite.

2. Lo sport nell'ordinamento dell'Unione. Dal Libro bianco della Commissione del 2007 alle Conclusioni del Consiglio del 2016

L'Unione Europea ha acquisito una competenza specifica in materia di sport soltanto nel 2009 con il Trattato di Lisbona. Tuttavia, già nel 2007 la Commissione aveva gettato le basi per una politica europea di settore con il Libro bianco sullo sport⁶ ed il relativo piano d'azione "*Pierre de Coubertin*".

Il Libro bianco continua a costituire uno dei contributi più importanti in tema di sport, in quanto riconosce la sua influenza e la sua rilevanza per le altre politiche comunitarie individuandone le

¹ Per ulteriori informazioni, si veda il seguente [LINK](#).

² Per ulteriori informazioni, si veda il seguente [LINK](#).

³ Com. Comm., COM(2010) 2020 definitivo del 03.03.2010, *Europa 2020: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva*. La strategia Europa 2020 è il programma dell'UE per la crescita e l'occupazione per il decennio in corso, che si focalizza su una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva come mezzo per superare le carenze strutturali dell'economia europea, migliorando la competitività e la produttività e favorendo l'affermarsi di un'economia di mercato sociale sostenibile.

⁴ Consiglio Europeo, Conclusioni della Presidenza, Nizza, 7-10.12.2000, Allegato IV, *Dichiarazione relativa alle caratteristiche specifiche dello sport e alle sue funzioni sociali in Europa di cui tener conto nell'attuazione delle politiche comuni*.

⁵ Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente [LINK](#).

⁶ Com. Comm., COM (2007) 391 definitivo del 11.07.2007, *Libro Bianco sullo sport*.

caratteristiche specifiche⁷. Il Libro bianco mirava a fornire orientamenti strategici sul ruolo dello sport in Europa, ad incoraggiare il dibattito su alcuni particolari problemi, a migliorare la visibilità dello sport nel processo decisionale ed a sensibilizzare il pubblico in merito alle esigenze e alle specificità del settore. A tal fine, esso affrontava 3 grandi temi: (i) il ruolo sociale dello sport; (ii) la dimensione economica dello sport ed il suo contributo alla crescita e alla creazione di posti di lavoro in Europa; e (iii) l'organizzazione dello sport, con individuazione dei ruoli del pubblico, del privato, degli operatori economici e delle organizzazioni di settore nella *governance* sportiva. Inoltre, il Libro bianco conteneva una serie di azioni che la Commissione intendeva realizzare o sostenere quali, tra le altre, la promozione della salute attraverso l'attività fisica, il rilancio delle attività di volontariato, la libera circolazione dei giocatori, la lotta contro il *doping*, la corruzione e il riciclaggio di denaro e il controllo dei diritti audiovisivi, che nel

loro insieme formavano il piano d'azione "*Pierre de Coubertin*".

Assieme alle disposizioni del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) che garantiscono all'Unione le competenze necessarie per sostenere o completare l'operato degli Stati Membri nel settore dello sport⁸ e per favorire la cooperazione tra le organizzazioni sportive⁹, il Libro bianco è stato fondamentale per aprire la strada alla Comunicazione della Commissione del 2011¹⁰, che è stata alla base della consultazione pubblica volta ad individuare le questioni chiave da inserire nell'agenda dell'Unione per lo sport.

Nello specifico, quest'ultimo documento stabiliva i livelli d'intervento necessari per rafforzare il ruolo sociale, la dimensione economica e l'organizzazione dello sport, obiettivi già individuati dal Libro bianco. Per quanto riguarda il ruolo sociale dello sport, il documento specificava ulteriormente le misure per sostenere la lotta al *doping*, per supportare

⁷ La definizione di "sport" utilizzata dal Libro bianco equivale a quella stabilita dal Consiglio d'Europa. Nello specifico, per "sport" si intende "... qualsiasi forma di attività fisica che, mediante una partecipazione organizzata o meno, abbia come obiettivo il miglioramento delle condizioni fisiche e psichiche, lo sviluppo delle relazioni sociali o il conseguimento di risultati nel corso di competizioni a tutti i livelli...".

⁸ L'articolo 6, lettera e), del TFUE così dispone: "... L'Unione ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri. I settori di tali azioni, nella loro finalità europea, sono i seguenti: (...)

e) istruzione, formazione professionale, gioventù e sport...".

⁹ L'articolo 165 del TFUE ai paragrafi 1 e 2 così dispone: "... L'Unione contribuisce allo sviluppo di un'istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, sostenendo ed integrando la loro azione nel pieno rispetto della responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema di istruzione, nonché delle loro diversità culturali e linguistiche.

L'Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa. L'azione dell'Unione è intesa:

- a sviluppare la dimensione europea dell'istruzione, segnatamente con l'apprendimento e la diffusione delle lingue degli Stati membri;
- a favorire la mobilità degli studenti e degli insegnanti, promuovendo tra l'altro il riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi di studio;
- a promuovere la cooperazione tra gli istituti di insegnamento;
- a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di istruzione degli Stati membri;
- a favorire lo sviluppo degli scambi di giovani e di animatori di attività socioeducative e a incoraggiare la partecipazione dei giovani alla vita democratica dell'Europa;
- a incoraggiare lo sviluppo dell'istruzione a distanza;
- a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l'equità e l'apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l'integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei più giovani tra di essi...".

¹⁰ Com Comm., COM (2011) 12 definitivo del 18.01.2011, *Sviluppare la dimensione europea dello sport*.

l'istruzione, la formazione e le qualifiche professionali nello sport, nonché quelle relative alla lotta contro la violenza e l'intolleranza, al miglioramento della salute attraverso lo sport e ad una maggiore inclusione sociale. In merito alla dimensione economica, venivano esaminate le questioni relative ai diritti mediatici e di proprietà intellettuale, alla promozione dello scambio delle migliori pratiche in materia di finanziamenti sportivi trasparenti e sostenibili nonché al monitoraggio dell'applicazione della legislazione in materia di aiuti di Stato. Infine, per quanto concerne l'organizzazione dello sport, la Comunicazione promuoveva regole di *governance* a livello europeo attraverso lo scambio delle buone pratiche ed il sostegno mirato ad iniziative specifiche. Infine, alla Commissione veniva attribuito il compito di fornire gli orientamenti in merito all'applicazione delle norme europee relative alla libera circolazione degli sportivi e al trasferimento dei giocatori negli sport di squadra.

Nel solco del Libro bianco del 2007 e della Comunicazione del 2011, il Consiglio aveva adottato una serie di piani di lavoro triennali. Il primo era stato adottato nel 2011 per il periodo 2011-2014¹¹, ed invitava al rafforzamento della cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione e alla collaborazione dell'Unione con il movimento sportivo e le

organizzazioni nazionali, europee e internazionali mediante forme di dialogo strutturato, ed istituendo diversi gruppi di esperti responsabili dello sviluppo di tre macro-aree¹². Il secondo¹³, adottato per il triennio 2014-2017, individuava come prioritari gli obiettivi dell'integrità dello sport, dello sviluppo della sua dimensione economica e sociale e del rafforzamento del rapporto tra sport e società. Inoltre, in esso si ribadiva l'importanza dei gruppi di esperti per affrontare tematiche quali la manipolazione dei risultati sportivi (*"match fixing"*)¹⁴, la buona *governance*, l'attività fisica salutare (*Health-Enhancing Physical Activity*, HEPA) e lo sviluppo delle risorse umane. Il terzo piano¹⁵, infine, adottato per il triennio 2017-2020, si proponeva di sviluppare ulteriormente il quadro di cooperazione europea di settore, ritenendo necessari solamente due gruppi di esperti, rispettivamente sull'integrità e le competenze e sullo sviluppo delle risorse umane.

A completamento del piano di lavoro dell'Unione, il Consiglio aveva nel 2016 presentato le proprie Conclusioni in tre documenti, sul rafforzamento dell'integrità, della trasparenza e della gestione sana nei grandi eventi sportivi¹⁶, sulla promozione dei valori comuni dell'Unione attraverso lo sport¹⁷ e sulla

¹¹ Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, su un piano di lavoro dell'Unione europea per lo sport per il periodo 2011-2014, GUUE C 162 del 01.06.2011.

¹² Nello specifico si trattava di i) integrità dello sport, in particolare lotta al doping e alle partite truccate e promozione della buona *governance*; ii) valori sociali dello sport, in particolare salute, inclusione sociale, istruzione e volontariato; e iii) aspetti economici dello sport, in particolare finanziamento sostenibile degli sport di base e definizione di politiche basate su dati concreti.

¹³ Risoluzione del Consiglio e dei Rappresentanti dei Governi degli Stati Membri, riuniti in sede di Consiglio, del 21 maggio 2014, sul piano di lavoro dell'Unione Europea per lo sport (2014 - 2017), GUUE C 183 del 14.06.2014.

¹⁴ Il termine *match fixing* identifica partite manipolate, collegate ad episodi di corruzione connessi alle scommesse sportive.

¹⁵ Risoluzione del Consiglio e dei Rappresentanti dei Governi degli Stati Membri, riuniti in sede di Consiglio, del 23 maggio 2017, sul piano di lavoro dell'Unione Europea per lo sport (1° luglio 2017 - 31 dicembre 2020), GUUE C 189 del 15.06.2017.

¹⁶ Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sul rafforzamento dell'integrità, della trasparenza e della gestione sana nei grandi eventi sportivi, GUUE C 212 del 14.06.2016.

¹⁷ Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sulla promozione dei valori comuni dell'UE attraverso lo sport, GUUE C 196 del 08.06.2018.

dimensione economica dello sport e i suoi benefici socio-economici¹⁸.

Il primo documento era volto ad assicurare la parità di condizioni sia tra gli sportivi sia tra gli enti e le autorità organizzatrici dei grandi eventi sportivi¹⁹ a livello nazionale e comunitario, invitando gli Stati Membri a dare attuazione ai principi di integrità, trasparenza e gestione sana in tutte le fasi dell'evento, ivi compreso il periodo successivo alla sua conclusione. In particolare, le Conclusioni sottolineavano l'importanza del dialogo continuo tra Stati Membri, Commissione e movimenti sportivi internazionali (i.e. federazioni sportive, organizzazioni calcistiche e comitati olimpici), evidenziando sia il ruolo delle autorità nazionali, regionali e locali in materia di finanziamenti, infrastrutture, sostenibilità e sicurezza degli atleti, sia il ruolo delle federazioni sportive nella gestione delle rispettive discipline conformemente a principi di trasparenza, democrazia, bilanciamento dei poteri e solidarietà. Il secondo documento ribadiva l'importanza per gli Stati membri, la Commissione ed il movimento sportivo di sostenere iniziative ed azioni al fine di incoraggiare l'inclusione sociale, l'integrazione e le pari opportunità, nonché di un approccio conforme ai valori comuni dell'Unione in relazione alle grandi manifestazioni sportive nazionali ed internazionali. Infine, il terzo documento invitava gli

Stati Membri a quantificare l'impatto economico del settore sportivo, a sostenerne e diffonderne la dimensione economica ed a collaborare maggiormente con la Commissione. Inoltre, quest'ultima veniva incoraggiata a sensibilizzare i cittadini in merito allo sport quale fonte di innovazione.

Sul piano giuridico, il settore sportivo ricomprende tematiche fondamentali quali la libera circolazione degli sportivi e dei servizi, i diritti audiovisivi, il diritto della concorrenza e i finanziamenti europei. È in relazione a questi aspetti che ci si propone di verificare l'impatto dell'uscita del Regno Unito dall'Unione.

3. La libera circolazione degli sportivi

Le norme sulla libera circolazione degli sportivi sono di competenza dei Governi nazionali e degli organismi sportivi. Tuttavia, spetta all'Unione il compito di vigilare affinché non si creino situazioni di discriminazione o vengano lesi i diritti degli sportivi, ad esempio, promuovendo l'equità e proteggendo l'integrità fisica e morale dei più giovani.

In generale, la libera circolazione dei lavoratori prevista dall'articolo 45 del TFUE²⁰, permette ai professionisti e ai dilettanti di muoversi liberamente

¹⁸ Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sulla dimensione economica dello sport e i suoi benefici socio-economici, *GUUE C 449 del 13.12.2018*.

¹⁹ Per "grande evento sportivo" si intende un evento organizzato da uno o più Paesi, regioni o città ospitanti, dall'elevata visibilità mediatica internazionale, a cui partecipano diverse delegazioni internazionali.

²⁰ L'articolo 45 del TFUE così dispone: "... La libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione è assicurata.

Essa implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.

Fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, essa importa il diritto: a) di rispondere a offerte di lavoro effettive;

b) di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri;

c) di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi un'attività di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano l'occupazione dei lavoratori nazionali;

d) di rimanere, a condizioni che costituiranno l'oggetto di regolamenti stabiliti dalla Commissione, sul territorio di uno Stato membro, dopo aver occupato un impiego.

Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili agli impieghi nella pubblica amministrazione...".

all'interno dell'Unione²¹. Non è ammessa al riguardo alcuna forma di discriminazione diretta, come ad esempio le quote basate sulla nazionalità²². Tuttavia, determinate restrizioni indirettamente discriminatorie potrebbero essere consentite a condizione che abbiano un obiettivo legittimo e che siano proporzionate, così come stabilito nelle due pronunce storiche relative ai casi *Bosman*²³ del 1995 e *Kolpak*²⁴ del 2003. In queste decisioni, la Corte di Giustizia aveva ad esempio chiarito che era consentito selezionare solo atleti e giocatori nazionali per rappresentare il proprio Paese, oppure limitare il numero dei partecipanti stranieri ad una gara o determinare delle scadenze per i trasferimenti dei giocatori negli sport di squadra.

Il caso *Bosman* riguardava le regole di trasferimento tra associazioni sportive come possibili ostacoli alla libera circolazione. Nello specifico, *Jean-Marc Bosman* era un calciatore tesserato con il *Royal Football Club Liège*, una squadra che militava nel campionato di prima divisione belga. Nonostante *Bosman*, nel suo ultimo anno di contratto con la società, avesse deciso di trasferirsi a fine stagione all'*USL Dunkerque*, squadra di seconda divisione del campionato francese, il Liège aveva impedito il trasferimento in quanto l'indennizzo proposto dal Dunkerque non era stato ritenuto sufficiente. All'epoca, infatti, le squadre che volevano tesserare un calciatore dovevano versare un corrispettivo alla squadra di origine anche se il contratto con questa era scaduto. Il mancato accordo aveva avuto notevoli ripercussioni sul signor *Bosman*, che era stato escluso dalla

squadra e si era visto ridurre l'ingaggio. Ne era nato un contenzioso nazionale ed un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, la quale aveva statuito che, in base al principio fondamentale della libera circolazione dei cittadini e dei lavoratori, gli sportivi europei potevano giocare in qualsiasi altro Stato Membro dell'Unione senza alcuna restrizione per motivi di nazionalità. Attualmente, i calciatori professionisti con cittadinanza europea possono liberamente trasferirsi in un altro club europeo una volta scaduto il contratto con la società di appartenenza. Di conseguenza, un calciatore appartenente ad uno Stato membro dell'Unione o dello Spazio Economico Europeo (SEE) ha ora gli stessi diritti di giocare nel Regno Unito di qualsiasi giocatore britannico.

Il caso *Kolpak*, invece, riguardava la circolazione all'interno dell'Unione degli atleti cittadini di Stati extra-europei. *Maros Kolpak* era un giocatore di cittadinanza slovacca, che, in possesso di un permesso di soggiorno, giocava come portiere in una squadra di pallamano che militava nel campionato tedesco di seconda divisione. Secondo la normativa della federazione sportiva tedesca all'epoca vigente, tutti i cartellini dei giocatori di cittadinanza non europea dovevano riportare l'aggiunta di una lettera "A" davanti al numero di matricola, e ciascun club non poteva tesserare più di due giocatori contrassegnati con tale lettera. L'unica eccezione era prevista per quei giocatori il cui Paese di origine aveva concluso un Accordo di Cooperazione od Associazione con la Comunità Europea in forza del quale si stabiliva la piena equiparazione dei cittadini dello Stato associato a quelli comunitari sotto il profilo della libera

²¹ L'articolo 21 del TFUE al paragrafo 1 così dispone: "... Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi..."

²² L'articolo 18 del TFUE così dispone: "... Nel campo di applicazione dei trattati, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dagli stessi previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità.

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire regole volte a vietare tali discriminazioni..."

²³ CGUE 15.12.1995, Causa C-415/93, *Union royale belge des sociétés de football association ASBL e altri contro Jean-Marc Bosman e altri*.

²⁴ CGUE 08.05.2003, Causa C-438/00, *Deutscher Handballbund eV contro Maros Kolpak*.

circolazione. Poiché un tale accordo era stato effettivamente stipulato con la Repubblica Slovacca (prima della sua adesione all'Unione nel 2004), ritenendo di aver subito una discriminazione, il signor *Kolpak* ne aveva impugnato l'articolo 38, n. 1²⁵ in sede nazionale. Ne era seguito un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, la quale aveva statuito che tale disposizione ostava all'applicazione ad uno sportivo professionista extra-comunitario, regolarmente tesserato presso una società stabilita in uno Stato Membro, di una normativa secondo cui le società erano autorizzate a far scendere in campo, in occasione delle partite di campionato o di coppa, solo un limitato numero di giocatori originari di Paesi terzi che non fossero parte del SEE. La giurisprudenza *Bosman* e *Kolpak* ha segnato un punto di svolta nel diritto sportivo dell'Unione. Tuttavia, è incerto a quale destino questi principi andrebbero incontro in caso di Brexit. Attualmente, gli sportivi dei Paesi terzi devono ottenere dal Ministero degli Interni un visto prima di poter venire tesserati da un club britannico. *Condicio sine qua non* è la preventiva approvazione dei competenti organismi sportivi²⁶ che, una volta ottenuta, consente allo sportivo di ricevere una sponsorizzazione e, di

conseguenza, di richiedere il visto in base al sistema di immigrazione britannico, che prevede 5 differenti livelli (*Tier*)²⁷. In particolare, nel settore sportivo rilevano il *Tier 2* e il *Tier 5*. Il *Tier 2*²⁸, riservato ai giocatori e agli allenatori riconosciuti a livello internazionale la cui occupazione contribuisca in maniera significativa a portare il loro specifico sport ai più alti livelli nel Regno Unito, consente di rimanere nel Paese ospitante fino a 3 anni, sempre che venga dimostrata la conoscenza della lingua inglese. Anche il *Tier 5*²⁹ è riservato a quegli sportivi che contribuiscano in modo significativo allo sviluppo dello sport al più alto livello nel Regno Unito, ma a differenza del *Tier 2* non è richiesto per loro alcun requisito linguistico. Peraltro, il loro visto consente di rimanere nel Regno Unito fino a 12 mesi.

Per quanto riguarda gli sportivi degli Stati europei, tramite il *White Paper* del 2017³⁰ il Governo britannico aveva annunciato che, a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione, essi sarebbero stati sottoposti unicamente alle leggi inglesi, e pertanto la Direttiva 2004/38³¹ non avrebbe più trovato applicazione. Successivamente, il Progetto di Accordo sul recesso del Regno Unito

²⁵ Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, approvato a nome delle Comunità con la decisione del Consiglio e della Commissione 19 dicembre 1994, 94/909/CECA, CE, Euratom, GUUE L 359 del 31.12.1994. L'articolo 38, n. 1, dell'Accordo, così dispone: "...Nel rispetto delle condizioni e delle modalità applicabili in ciascuno Stato membro:

- il trattamento accordato ai lavoratori di nazionalità della Repubblica slovacca legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro è esente da qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento, rispetto ai cittadini di quello Stato membro;

- il coniuge e i figli legalmente residenti di un lavoratore legalmente occupato nel territorio di uno Stato membro, fatta eccezione per i lavoratori stagionali e per i lavoratori oggetto di accordi bilaterali nell'accezione dell'articolo 42, salvo diverse disposizioni di tali accordi, hanno accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro nel periodo di soggiorno di lavoro autorizzato di quel lavoratore..."

²⁶ Per ulteriori informazioni, si veda il seguente [LINK](#).

²⁷ Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente [LINK](#).

²⁸ Per ulteriori informazioni, si veda il seguente [LINK](#).

²⁹ Per ulteriori informazioni, si veda il seguente [LINK](#).

³⁰ Department for Exiting the European Union 02.02.2017, *The United Kingdom's exit from, and new partnership with, the European Union*.

³¹ Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, GUUE L 158 del 30.04.2004.

dall'Unione³² aveva invece stabilito che i cittadini europei, dei Paesi del SEE e della Svizzera, se arrivati nel Regno Unito prima del 31 dicembre 2020, *i.e.* prima del termine del periodo di transizione, avrebbero potuto continuare a beneficiare del diritto alla libera circolazione, posizione confermata anche nell'Accordo definitivo del novembre 2018³³. La posizione del Governo britannico era però mutata con l'elezione a *premier* di *Boris Johnson*, che aveva ripetutamente prefigurato lo stop alla libera circolazione in caso di *no deal scenario*³⁴. A tali dichiarazioni avevano fatto eco quelle del Ministro dell'Interno *Priti Patel*, che durante l'Assemblea del Partito Conservatore aveva ribadito la sua intenzione di porre fine alla libera circolazione post-Brexit dei cittadini europei nel Regno Unito³⁵. Questa posizione è stata in seguito ritrattata³⁶, e lo stesso Accordo di recesso approvato da ultimo in data 19 ottobre 2019 sembra aver ristabilito il diritto alla libera circolazione fino al termine del periodo di transizione³⁷.

Tuttavia, il risultato delle ultime elezioni sembra aver ripristinato lo *status quo ante*. In occasione del "*Queen's Speech*"³⁸ del 19 dicembre 2019, infatti, la regina Elisabetta ha esposto i punti chiave del programma del Governo di Boris Johnson, uno dei quali concerne, per l'appunto, l'immigrazione. Più

particolarmente, l'*Immigration and Social Security Coordination Bill*³⁹ abrogherà il diritto europeo in materia di libera circolazione delle persone, rendendo così dal 2021 i cittadini dell'Unione soggetti agli stessi controlli dei cittadini dei Paesi terzi. Nello specifico, la nuova legislazione introdurrà un sistema di immigrazione a punti, ispirato a quello australiano⁴⁰, che concederà permessi di lavoro solo a persone con abilità e qualifiche giudicate necessarie all'economia del Regno Unito.

L'approvazione in seconda lettura del *Withdrawal Agreement Bill*⁴¹, la legge attuativa che permette l'uscita del Regno Unito dall'Unione nel rispetto dell'accordo raggiunto da Boris Johnson con l'Unione Europea⁴², da parte del Parlamento di Westminster nella seduta del 20 dicembre 2019⁴³ potrebbe aver scongiurato lo scenario peggiore per gli sportivi tanto europei quanto dei Paesi terzi, in cui le federazioni sportive britanniche sarebbero libere di attuare anche forme di discriminazione diretta quali quote di giocatori basate sulla nazionalità o misure di favore per i propri atleti attualmente vietate non solo dalla legislazione europea ma anche dagli accordi stipulati tra l'Unione e i Paesi terzi quali quello di Cotonou, che fornisce il quadro generale per le relazioni con i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del

³² *Draft Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community of 19 March 2018*, disponibile al seguente [LINK](#).

³³ *Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community of 25 November 2018*, disponibile al seguente [LINK](#).

³⁴ Per ulteriori informazioni, si veda il seguente [LINK](#).

³⁵ Per ulteriori informazioni, si veda il seguente [LINK](#).

³⁶ Per ulteriori informazioni, si veda il seguente [LINK](#).

³⁷ *Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community of 19 October 2019*, disponibile al seguente [LINK](#).

³⁸ *Il Queen's Speech* è il testo con i punti essenziali del programma di Governo che viene letto dalla Regina durante la *State Opening of Parliament*, la cerimonia di apertura formale di una nuova legislatura, preceduta per prassi da un periodo di sospensione dei lavori parlamentari.

³⁹ *Immigration and Social Security Coordination (Eu Withdrawal) Bill 2019-2020*.

⁴⁰ Per ulteriori informazioni, si veda il seguente [LINK](#).

⁴¹ *European Union (Withdrawal Agreement) Bill 2019-20*. Per ulteriori informazioni, si veda il seguente [LINK](#).

⁴² Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente [LINK](#).

⁴³ Per ulteriori informazioni, si veda il seguente [LINK](#).

Pacifico (ACP)⁴⁴, o quello con la Russia⁴⁵.

La Brexit potrebbe inoltre porre fine al reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali⁴⁶, un principio che nel settore sportivo si applica a tutti quei soggetti, quali ad esempio allenatori o medici sportivi, ai quali viene richiesto il possesso di un diploma. In base a tale principio, gli Stati Membri hanno l'obbligo di riconoscere i diplomi e i titoli attestanti le qualifiche professionali rilasciati negli altri Stati Membri⁴⁷, procedendo ad armonizzare in modo proporzionato le disposizioni nazionali che disciplinano l'accesso alle differenti professioni⁴⁸ e consentendo in tal modo ai cittadini europei di esercitare la propria professione anche in un territorio diverso da quello in cui è stato conseguito il titolo. In assenza di accordi con l'uscita del Regno Unito dall'Unione il riconoscimento di tali qualifiche professionali potrebbe essere disciplinato dalla sola normativa britannica⁴⁹.

Un ulteriore aspetto riguarda il caso in cui si verificano infortuni durante gli allenamenti o nel corso di una competizione. Attualmente gli atleti beneficiano della copertura garantita dalla Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM), una tessera gratuita che dà diritto all'assistenza sanitaria

statale in caso di permanenza temporanea in uno dei 28 Stati membri dell'Unione, in Islanda, in Liechtenstein, in Norvegia e in Svizzera alle stesse condizioni e allo stesso costo degli assistiti del Paese in cui ci si trova. Nonostante sia certo che la TEAM rimarrà in vigore fino a quando il Regno Unito non uscirà dall'Unione, per il periodo successivo nulla è ancora stabilito⁵⁰.

Tra gli sport che risentirebbero maggiormente di un eventuale *no deal scenario* vi è certamente il calcio. Per essere tesserati nel campionato inglese, i calciatori europei dovrebbero conseguire un permesso di lavoro (*work permit*), venendo di fatto equiparati ai calciatori extracomunitari per quanto riguarda i trasferimenti. Più particolarmente, secondo le regole stabilite dalla *Football Association* britannica (FA)⁵¹, nei due anni precedenti la data di tesseramento il professionista deve aver preso parte ad una percentuale minima di partite internazionali del proprio Paese d'origine che varia⁵² a seconda del posizionamento della propria nazionale nel *ranking* FIFA (*Fédération*

⁴⁴ Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, GUUE L 317 del 15.12.2000.

⁴⁵ Accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, GUUE L 327 del 28.11.1997.

⁴⁶ L'articolo 53, paragrafo 1, del TFUE così dispone: "... *Al fine di agevolare l'accesso alle attività autonome e l'esercizio di queste, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono direttive intese al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli e al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'accesso alle attività autonome e all'esercizio di queste...*".

⁴⁷ Direttiva 2013/55/UE, del 20 novembre 2013, che modifica la direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e il regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»), GUUE L 354 del 28.12.2013.

⁴⁸ Direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni, GUUE L 173 del 09.07.2018.

⁴⁹ Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente [LINK](#).

⁵⁰ Per ulteriori informazioni, si veda il seguente [LINK](#).

⁵¹ La *Football Association* è la federazione calcistica inglese, fondata nel 1863.

⁵² Per ulteriori informazioni sul sistema britannico dei trasferimenti di calciatori extraeuropei, si veda il seguente [LINK](#).

Internationale de Football Association)⁵³. Una tale procedura renderebbe la *Premier League* meno attraente per i calciatori di cittadinanza europea, i quali tra un *club* britannico ed uno dell'Unione, potrebbero preferire il *club* dell'Unione al fine di evitare aggravii amministrativi. Di conseguenza, la limitazione alla libera circolazione potrebbe arrecare ai *club* inglesi danni economici in relazione agli acquisti e alle cessioni di giocatori poiché, per persuadere i calciatori a optare per i *club* inglesi, essi dovrebbero aumentare i corrispettivi di trasferimento nel calciomercato.

La limitazione della libera circolazione, inoltre, potrebbe di riflesso influenzare anche le tifoserie, che non potrebbero più viaggiare liberamente tra il Regno Unito e l'Unione Europea, con ricadute non solo sui controlli alle frontiere e sui passaporti ma anche sull'organizzazione stessa degli eventi sportivi nel Regno Unito. Infine, verrebbe meno la possibilità per il Regno Unito di beneficiare del diritto alla cooperazione organizzata

contro la violenza e l'hooliganismo all'interno dell'Unione Europea⁵⁴.

4 La libera circolazione dei servizi e i diritti audiovisivi

I diritti audiovisivi costituiscono una primaria fonte di ricavi per il settore sportivo. A livello europeo, essi sono disciplinati dalla Direttiva sui servizi di media audiovisivi (*Audiovisual Media Services Directive*, AVMSD)⁵⁵, che fornisce il quadro giuridico per il coordinamento delle legislazioni nazionali al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato unico, la promozione della diversità culturale e condizioni di concorrenza leale. Più particolarmente, la Direttiva AVMSD consente agli Stati membri di stabilire un elenco di eventi sportivi di grande rilevanza per la società offerti su canali televisivi gratuiti, che viene quindi trasmesso alla Commissione per la verifica del rispetto della normativa europea ed in seguito pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione⁵⁶. La

⁵³ La FIFA, fondata a Parigi il 21 maggio 1904, è la federazione internazionale che governa gli sport del calcio, del calcio a 5 e del *beach soccer*, e che si occupa di organizzarne le relative manifestazioni sportive. Il *ranking* mondiale FIFA è un sistema di classificazione delle nazionali di calcio, stilato attraverso un sistema a punti, sulla base delle partite internazionali riconosciute dalla FIFA stessa.

⁵⁴ Decisione del Consiglio, del 25 aprile 2002, concernente la sicurezza in occasione di partite di calcio internazionali, GUUE L 121 del 08.05.2002.

⁵⁵ Direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, GUUE L 95 del 15.04.2010.

⁵⁶ L'articolo 14 della Direttiva 2010/13/UE statuisce che "... Ciascuno Stato membro può adottare misure compatibili con il diritto dell'Unione volte ad assicurare che le emittenti soggette alla sua giurisdizione non trasmettano in esclusiva eventi che esso considera di particolare rilevanza per la società in modo da privare una parte importante del pubblico di tale Stato membro della possibilità di seguire i suddetti eventi in diretta o in differita su canali liberamente accessibili. In tale caso, lo Stato membro interessato redige un elenco di eventi, nazionali o meno, che considera di particolare rilevanza per la società. Esso vi provvede in modo chiaro e trasparente e in tempo utile. Inoltre, lo Stato membro determina se tali eventi debbano essere disponibili in diretta integrale o parziale o, laddove ciò risulti necessario o opportuno per ragioni obiettive di pubblico interesse, in differita integrale o parziale.

Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione le misure che hanno adottato o da adottare ai sensi del paragrafo 1. Entro tre mesi dalla notifica la Commissione verifica che tali misure siano compatibili con il diritto dell'Unione e le comunica agli altri Stati membri. La Commissione chiede il parere del comitato di contatto di cui all'articolo 29. Essa pubblica immediatamente nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le misure adottate e, almeno una volta all'anno, l'elenco consolidato di tutte le misure adottate dagli Stati membri.

Gli Stati membri fanno sì, con mezzi adeguati nel contesto della loro legislazione, che le emittenti soggette alla loro giurisdizione non esercitino i diritti esclusivi da esse acquistati dopo il 18 dicembre 2007 in modo da privare una parte importante del pubblico di un altro Stato membro della possibilità di seguire gli eventi designati da tale altro Stato membro conformemente ai paragrafi 1 e

AVMSD è stata modificata dalla Direttiva 2018/1808⁵⁷, con la quale il legislatore europeo è intervenuto con l'obiettivo di far fronte all'innovazione tecnologica dei dispositivi funzionali alla visione dei contenuti audiovisivi e di rispondere alle nuove sfide del mercato, garantendo un equo bilanciamento tra l'accesso ai servizi fruibili *online*, la tutela dei consumatori e la competitività del mercato.

La disciplina dei diritti audiovisivi potrebbe, però, in parte sovrapporsi a quella del diritto d'autore e dei diritti connessi⁵⁸. In data 12 settembre 2018 il Parlamento Europeo aveva adottato la propria posizione⁵⁹ in merito alla proposta di Direttiva sul diritto d'autore nel mercato unico digitale, presentata dalla Commissione nel settembre 2016⁶⁰. Nello specifico, il Parlamento aveva previsto l'introduzione di un nuovo articolo 12*bis*, che stabiliva che solo l'organizzatore di un evento sportivo avrebbe avuto il diritto di riprodurre e rendere disponibili i filmati (*footage*) dei suoi eventi⁶¹. Tale disposizione non era stata poi mantenuta nel testo finale della Direttiva, ma andava comunque ad innestarsi su un tema controverso su cui la Corte di Giustizia era già intervenuta in passato. Nella causa *Football*

Association Premier League e a. del 2011, la Corte aveva statuito che gli eventi sportivi come le partite di calcio non potevano essere considerati quali creazioni intellettuali proprie di un autore e, pertanto, non costituivano "opere" ai sensi del diritto d'autore dell'Unione⁶². Tuttavia, a causa del loro carattere unico ed originale, gli eventi sportivi potevano meritare una tutela *sui generis* analoga a quella delle opere dell'ingegno, che spettava agli Stati membri decidere se accordare o meno nel quadro giuridico interno⁶³. In tale causa, inoltre, la Corte aveva ritenuto contrario al diritto dell'Unione un sistema di licenze per la ritrasmissione degli incontri di calcio che riconosceva agli enti di radiodiffusione un'esclusiva territoriale per singolo Stato membro e che vietava ai telespettatori di seguire tali trasmissioni utilizzando una scheda di decodificazione in altri Stati membri⁶⁴.

Nel Regno Unito, in base al *Broadcasting Act* del 1996, il Segretario di Stato ha il compito di designare un evento sportivo rilevante come "*listed event*"⁶⁵. Gli eventi inseriti nell'elenco si dividono in Lista A, per i quali è prevista la copertura

2 in diretta integrale o parziale o, laddove ciò risulti necessario o opportuno per ragioni obiettive di pubblico interesse, in differita integrale o parziale su canali liberamente accessibili, secondo quanto stabilito da tale altro Stato membro a norma del paragrafo 1..."

⁵⁷ Direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, *GUUE L 303 del 28.11.2018*.

⁵⁸ Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE, *GUUE L 130 del 17.05.2019*.

⁵⁹ Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 12 settembre 2018, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d'autore nel mercato unico digitale (COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)), disponibili al seguente [LINK](#).

⁶⁰ Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sul diritto d'autore nel mercato unico digitale, 14.09.2016, COM(2016) 593 final.

⁶¹ Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente [LINK](#).

⁶² *CGUE 04.10.2011, Cause riunite C-403/08 e C-429/08, Football Association Premier League e a.*, punto 98.

⁶³ *Ibidem*, punti 101-105.

⁶⁴ *Ibidem*, punti 141-144.

⁶⁵ *Broadcasting Act 1996*, disponibile al seguente [LINK](#). L'articolo 97, denominato "Listed events", al paragrafo 1 così dispone: "... For the purposes of this Part, a listed event is a sporting or other event of national interest which is for the time being included in a list drawn up by the Secretary of State for the purposes of this Part..."

completa in diretta⁶⁶, mentre la Lista B copre le ritrasmissioni e comprende, tra gli altri, i giochi del *Commonwealth* e la Coppa *Ryder*. La trasmissione degli eventi della Lista A o degli eventi principali della Lista B deve essere offerta da un'emittente qualificata, ossia un'emittente il cui servizio è gratuito per almeno il 95% della popolazione britannica⁶⁷. Questo regime è strettamente connesso a quello previsto dalla Direttiva AVMSD. Pertanto, vi è la possibilità che, a seguito della Brexit, i titolari dei diritti sportivi nel Regno Unito possano attivarsi per ottenere la totale abrogazione, o comunque rilevanti modifiche, del *Broadcasting Act*. Ad esempio, già nel 2015 la *Sports Rights Owners Coalition* (SROC)⁶⁸, un *forum* rappresentativo a livello nazionale ed internazionale degli organizzatori di competizioni, aveva sostenuto, nell'ambito della consultazione pubblica per la revisione della Direttiva AVMSD⁶⁹, che un regime come quello in discussione non era più necessario e giustificato in quanto la percentuale di abbonamenti alle TV a pagamento era superiore al 60% in 20 Stati membri, fino ad arrivare al 90% in nove di essi⁷⁰.

Le entrate derivanti dai diritti audiovisivi sono sempre più importanti per le società di calcio e per la loro sopravvivenza economico-finanziaria. La *Premier League* inglese è il campionato che incassa di più⁷¹. Pertanto, un eventuale *no deal scenario* danneggerebbe economicamente le società sportive, poiché i *club* britannici non potrebbero più avvalersi della legislazione europea in materia, con il rischio che gli emittenti inglesi possano acquisire l'esclusività territoriale dei diritti. Inoltre, a seguito della Brexit il principio del Paese d'origine⁷², attualmente previsto dalla AVMSD, potrebbe non essere più applicabile, con il rischio di incertezze per le emittenti sportive che risiedono nel Regno Unito e che svolgono attività transfrontaliere.

5. Diritto della concorrenza

In seguito al crescente impatto economico delle attività sportive, la Commissione Europea ha nel corso degli anni dovuto affrontare un numero sempre maggiore di casi in materia di concorrenza. Come è noto, se a livello locale sono le Autorità Nazionali di Concorrenza (ANC) dello Stato membro

⁶⁶ La lista include eventi come i Giochi Olimpici, la Coppa del Mondo FIFA, la finale dei Campionati Europei di Calcio, la finale della Coppa del Mondo di Rugby e di Wimbledon.

⁶⁷ L'articolo 98 del *Broadcasting Act*, denominato "*Categories of service*", ai paragrafi 1 e 2 così dispone: "... *For the purposes of this Part, television programme services and EEA satellite services shall be divided into two categories as follows:*

(a) those television programme services and EEA satellite services which for the time being satisfy the qualifying conditions, and

(b) all other television programme services and EEA satellite services.

In this section "the qualifying conditions", in relation to a service, means the conditions

(a) that the service is provided without any consideration being required for reception of the service, and

(b) that the service is received by at least 95 per cent. of the population of the United Kingdom..."

⁶⁸ La SROC consiste in oltre 50 organi sportivi internazionali e nazionali, che contribuiscono in modo sostanziale alla prosperità e al benessere dei rispettivi Stati.

⁶⁹ Per ulteriori informazioni, si veda il seguente [LINK](#).

⁷⁰ Nello specifico Belgio, Danimarca, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Svezia e Slovacchia.

⁷¹ Per ulteriori informazioni, si veda il seguente [LINK](#).

⁷² Il principio del Paese d'origine stabilisce che il prestatore di servizi sia sottoposto alla normativa del Paese dove ha sede l'impresa e non a quella dove il servizio è fornito. Nello specifico, il considerando (33) della Direttiva 2010/13 così dispone: "... *Il principio del paese di origine dovrebbe essere considerato come base della presente direttiva, in quanto è fondamentale per la creazione di un mercato interno. Tale principio dovrebbe essere applicato a tutti i servizi di media audiovisivi al fine di garantire ai fornitori di servizi di media la certezza giuridica necessaria all'attuazione di nuovi modelli commerciali e alla diffusione di tali servizi. Esso è altresì fondamentale per assicurare la libera circolazione dell'informazione e dei programmi audiovisivi nel mercato interno...*".

interessato a svolgere le attività istruttorie in ambito sportivo, a livello europeo è la Commissione ad occuparsi dei casi con implicazioni transfrontaliere. Tali casi hanno spesso riguardato gli aspetti normativi e organizzativi dello sport e di alcune attività economiche connesse, quali la vendita dei diritti audiovisivi ed il *merchandising*⁷³, gli aiuti di Stato e le pratiche di abuso escludente delle federazioni e delle leghe nazionali.

a) La vendita dei diritti audiovisivi

Con le decisioni *UEFA Champions League*⁷⁴ del 2003, *German Bundesliga*⁷⁵ del 2005 e *The Football Association Premier League Limited*⁷⁶ del 2006, la Commissione ha stabilito delle linee guida puntuali per quanto riguarda la vendita dei diritti audiovisivi. Più particolarmente, essa ha valutato positivamente la vendita congiunta a più emittenti per Stato membro, evitando in tal modo che un unico operatore potesse acquistare tutti i pacchetti relativi ad eventi *live* in diretta (c.d. “*no single buyer rule*”) dando così luogo ad un ambiente giuridico ed economico “naturalmente” anticoncorrenziale. La vendita congiunta su base esclusiva, infatti, restringe la concorrenza in quanto produce una riduzione dell'offerta. La vendita di tutti i diritti su base esclusiva e per un periodo di tempo lungo, inoltre, produce l'effetto di rafforzare la posizione delle società televisive che li detengono giacché sono le uniche dotate della forza finanziaria per aggiudicarseli. Ciò lascia insoddisfatta la posizione delle restanti emittenti e riduce la possibilità di offerta del servizio nel mercato, limitando la concorrenza. Secondo la Commissione

era tuttavia necessario il rispetto di determinate condizioni, quali i) la presenza di procedure di gara aperte e trasparenti, ii) una limitazione della durata dei diritti, generalmente non superiore a tre anni, e iii) la suddivisione dei diritti in più pacchetti per agevolare l'accesso al mercato degli operatori radiotelevisivi.

Con l'approvazione in seconda lettura del *Withdrawal Agreement Bill*, il sistema delineato dalla pratica decisionale della Commissione dovrebbe rimanere sostanzialmente in vigore. Attualmente, infatti, la normativa britannica in materia di concorrenza segue quella europea⁷⁷. Qualora invece il processo legislativo non dovesse andare a buon fine, un'eventualità peraltro molto remota vista la maggioranza di cui il Governo Johnson dispone, e si dovesse realizzare un'ipotesi di *hard Brexit*, la Commissione perderebbe la sua giurisdizione sul Regno Unito, ed entrerebbero in vigore le *Competition (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019*⁷⁸. Nello specifico, nel prevedere la transizione verso un regime di concorrenza autonomo rispetto a quello dell'Unione, queste disposizioni revocano le norme europee di concorrenza nonché alcune decisioni della Commissione per incorporarle nella normativa britannica vigente dal giorno dell'uscita, modificando di conseguenza anche il *Competition Act 1998* e l'*Enterprise Act 2002*. Pertanto, nell'ipotesi di un *no deal scenario* non è chiaro quale potrebbe essere il nuovo corso della normativa del Regno Unito in materia di vendita dei diritti audiovisivi.

⁷³ Il *merchandising* è il contratto attraverso il quale il titolare di un segno distintivo (*merchandisor* o licenziante) cede ad un altro imprenditore (*merchandise* o licenziatario) il diritto alla sua utilizzazione per contrassegnare prodotti o caratterizzare servizi in un settore diverso rispetto a quello in cui il segno ha assunto notorietà, al fine di trarne un tornaconto economico, generalmente realizzato tramite la previsione di una percentuale sui guadagni del licenziatario (*royalty*), talvolta con la previsione di un compenso minimo garantito per il titolare o la possibilità per quest'ultimo di acquistare i prodotti commercializzati dal licenziatario ad un prezzo vantaggioso.

⁷⁴ Commissione 24.07.2003, Caso N. 37398, *UEFA Champions League*.

⁷⁵ Commissione 19.01.2005, Caso N. 37214, *German Bundesliga*.

⁷⁶ Commissione 22.03.2006, Caso N. 38173, *The Football Association Premier League Limited*.

⁷⁷ I capitoli I e II del *Competition Act 1998*, che insieme all'*Enterprise Act 2002* costituisce la fonte normativa primaria in materia di concorrenza, rispecchiano le disposizioni europee di cui agli articoli 101 e 102 del TFUE, rendendole vincolanti anche nel Regno Unito.

⁷⁸ *The Competition (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019*, disponibili al seguente [LINK](#).

b) Gli aiuti di Stato

La costruzione di un'infrastruttura, quale ad esempio uno stadio, in vista del suo futuro sfruttamento commerciale da parte dello Stato o di operatori terzi cui essa è intrinsecamente legata costituisce un'attività economica⁷⁹, e pertanto il sostegno pubblico alle infrastrutture sportive a beneficio di talune imprese potrebbe costituire un aiuto di Stato⁸⁰. Questa tipologia di finanziamento, qualora sia suscettibile di garantire benefici alla collettività, potrebbe essere però compatibile con il mercato comune, così come stabilito dalla Commissione che nel 2011 aveva giudicato favorevolmente l'intervento del Governo ungherese a rendere il settore sportivo maggiormente appetibile per i cittadini tramite la concessione alle imprese di benefici fiscali a sostegno della formazione degli atleti o dell'ammodernamento delle infrastrutture⁸¹.

Per quanto riguarda i singoli *club*, le preoccupazioni dell'Unione delle Associazioni Calcistiche Europee (*Union of European Football Associations*, UEFA)⁸² e della Commissione Europea circa la possibilità di spese troppo ingenti durante le sessioni di calciomercato, con conseguente eccessivo indebitamento degli stessi, aveva condotto nel 2009 all'introduzione di alcune regole di *Fair Play Finanziario* (*Financial Fair Play*, FFP). Nello specifico, queste regole mirano ad indurre le società calcistiche ad auto-sostentarsi finanziariamente nel lungo periodo, proteggendo al tempo stesso gli interessi dei singoli *club* e dei giocatori, tra l'altro, tramite un obbligo di pareggio di bilancio, che in sostanza vieta di sostenere costi che eccedano i ricavi⁸³. Sulle regole di FFP si era espressa anche la Commissione, giudicandole coerenti con gli obiettivi dell'Unione in materia di aiuti di Stato⁸⁴. Queste regole possono, nel lungo

⁷⁹ Tribunale 24.03.2011, Cause T-443/08 e T-455/08, *Freistaat Sachsen e a. / Commissione*, punti 93-100.

⁸⁰ L'articolo 107 TFUE così dispone: "... Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

Sono compatibili con il mercato interno:

a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;
c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera.

Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;
b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;
d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune;
e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione...".

⁸¹ Commissione 13.10.2011, Caso N. SA.31722, *Sport infrastructure development scheme*.

⁸² La UEFA, con sede a Nyon, è una delle sei confederazioni calcistiche facenti parte della FIFA e rappresenta tutte le federazioni calcistiche d'Europa, in aggiunta a quelle di Azerbaijan, Israele, Kazakistan e Turchia.

⁸³ Per ulteriori informazioni, si veda il seguente [LINK](#).

⁸⁴ Per ulteriori informazioni, si veda il seguente [LINK](#).

termine, ridurre le ipotesi di aiuti di Stato poiché spesso le difficoltà finanziarie delle società calcistiche derivano dalla cattiva gestione che le costringe a ricorrere alle sovvenzioni pubbliche per poter continuare a fare parte del calcio professionistico.

In alcuni casi⁸⁵, la Commissione è intervenuta direttamente in merito all'applicazione della normativa europea sugli aiuti di Stato ai *club*. Nel 2001 aveva ritenuto compatibile con il mercato comune la decisione della Francia di sovvenzionare alcuni *club* professionistici affinché predisponessero centri di formazione per i giovani, in quanto, così facendo, il Governo avrebbe adempiuto ai propri obblighi in materia di istruzione⁸⁶. Diversamente, nel 2004 si era espressa in senso contrario sul c.d. Decreto Salva-Calcio italiano⁸⁷, che consentiva alle società calcistiche di ripagare in dieci rate i debiti conseguiti nell'acquisto di calciatori anche se la durata dei loro contratti era inferiore⁸⁸.

Anche in materia di aiuti di Stato, il futuro è legato al tipo di Brexit che prenderà forma alla data di uscita del Regno Unito dall'Unione. Poiché l'accordo di recesso è stato approvato, nulla dovrebbe cambiare almeno fino alla fine del periodo di transizione, al termine del quale la *Competition and Markets Authority* (CMA) britannica prenderebbe il posto della Commissione nel monitorare ed amministrare gli aiuti di Stato che possono influire sugli scambi tra il Regno Unito e l'Unione. In caso di *no deal scenario*, invece, l'attuale regime verrebbe trasposto nella normativa interna del Regno Unito, e ciò potrebbe fornire al Governo britannico delle opportunità per compensare gli svantaggi

conseguenti all'uscita dal mercato unico europeo, ad esempio, tramite l'introduzione di misure di sostegno a favore delle proprie imprese come i regimi fiscali agevolati.

c) Gli abusi escludenti delle federazioni e leghe nazionali

Un fenomeno che sta avendo un sempre maggiore eco a livello internazionale riguarda i casi di abuso escludente da parte di leghe e federazioni nazionali. Particolarmente significativo in materia è il procedimento che ha visto coinvolti l'Autorità Nazionale di Concorrenza tedesca (*Bundeskartellamt*), il Comitato Olimpico Nazionale (*Deutscher Olympischer Sportbund*, DOSB) e il Comitato Olimpico Internazionale (*International Olympic Committee*, IOC). Nel febbraio 2019, il *Bundeskartellamt* aveva sostenuto che la regola 40, paragrafo 3, della Carta Olimpica⁸⁹ e le relative linee guida del DOSB, che impedivano agli atleti di promuovere i propri *sponsor* durante lo svolgimento dei Giochi, violassero la normativa europea in materia di concorrenza. Più particolarmente, secondo il *Bundeskartellamt* il DOSB e l'IOC avevano abusato della propria posizione dominante collettiva nel mercato dell'organizzazione e della commercializzazione dei Giochi Olimpici avendo introdotto una restrizione non obiettivamente giustificata, in quanto non era proporzionata all'obiettivo di proteggere i Giochi dai rischi di pubblicità abusiva. Di conseguenza, nel giugno 2019 l'IOC avevano fornito un'interpretazione meno restrittiva della

⁸⁵ *Ex multis*, si veda Commissione 04.07.2016, Caso N. SA.29769, *Aid to certain Spanish football clubs*; Commissione 04.07.2016, Caso N. SA.33754, *Aid to Real Madrid-ES*; Commissione 04.07.2016, Caso N. SA.36387, *Aid to Valencia football clubs*.

⁸⁶ Per ulteriori informazioni, si veda il seguente [LINK](#).

⁸⁷ Decreto-Legge 24 dicembre 2002, n. 282 coordinato con la Legge di conversione 21 febbraio 2003, n. 27, recante Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità, GU n. 44 del 22.02.2003.

⁸⁸ Per ulteriori informazioni, si veda il seguente [LINK](#).

⁸⁹ La regola 40 al paragrafo 3 così disponeva originariamente: "...Except as permitted by the IOC Executive Board, no competitor, coach, trainer or official who participates in the Olympic Games may allow his person, name, picture or sports performances to be used for advertising purposes during the Olympic Games..."

regola 40, concedendo maggiori libertà agli atleti⁹⁰.

Nella scia di quanto avvenuto in Germania, in data 28 ottobre 2019 l'Associazione Olimpica Britannica (*British Olympic Association*, BOA) ha aggiornato le Linee guida⁹¹, garantendo ai propri atleti la possibilità di postare un messaggio di ringraziamento per ciascuno sponsor durante i Giochi Olimpici a condizione che non vi figurino marchi che facciano riferimento ai Giochi stessi o ai *team* nazionali del Regno Unito. Tuttavia, un nutrito gruppo di atleti, tra i quali figurano il mezzofondista campione olimpico *Mo Farah*, la multiplista *Katarina Johnson-Thompson* e il velocista *Adam Gemili*, avevano avviato un'azione per ottenere dalla BOA una modifica delle regole di sponsorizzazione ritenute ancora troppo restrittive⁹². Nello specifico, le norme attuali impedirebbero agli atleti di sfruttare appieno i Giochi Olimpici, un evento particolarmente remunerativo ma con cadenza solamente quadriennale, per massimizzare i legittimi guadagni legati a *sponsor* diversi da quelli propri della BOA o dei partner ufficiali dei Giochi stessi.

La base giuridica su cui azioni di questo genere si fondano è il diritto della concorrenza europeo. Pertanto il loro destino, così come quello delle eventuali controversie future, dipende ancora una volta dal tipo di Brexit che prenderà forma a decorrere dal 31 gennaio 2020. Come si è detto, infatti, la vigente normativa britannica in materia di concorrenza segue nella sostanza quella europea, situazione che con l'approvazione del *Withdrawal Agreement Bill* dovrebbe permanere

almeno fino al termine del periodo di transizione. Tuttavia, un'ipotesi di *hard Brexit* porterebbe con sé la revoca di tale normativa e la conseguente possibilità, per le federazioni britanniche, di introdurre disposizioni ancora più stringenti.

6. Il finanziamento europeo allo sport

Diversamente dal periodo 2007-2013, in cui i progetti relativi allo sport venivano finanziati indirettamente attraverso diversi programmi dell'Unione⁹³, con l'articolo 165 TFUE, in base al quale l'Unione, tenendo conto della sua funzione sociale ed educativa, contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, è stato possibile creare un unico programma di sostegno specifico per lo sport.

Attualmente, lo sport è parte integrante del Programma Erasmus+⁹⁴, il programma dell'Unione Europea per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport per il periodo 2014-2020. In particolare, l'1,8% del bilancio annuale del programma è dedicato alle attività connesse allo sport, una quota confermata dalla Commissione anche per il periodo 2021-2027, con l'inserimento dello sport nelle azioni chiave 1 (mobilità a fini di apprendimento) e 3 (sostegno allo sviluppo delle politiche e alla cooperazione). Uno degli scopi principali del programma è lo sviluppo della dimensione europea dello sport, in particolar modo, a livello dilettantistico. Inoltre, nell'ambito delle attività di mobilità transnazionale, si sottolinea la necessità di promuovere degli obiettivi strategici per sensibilizzare l'impatto

⁹⁰ La regola 40 come recentemente modificata dall'IOC al paragrafo 3 così dispone: "... *Competitors, team officials and other team personnel who participate in the Olympic Games may allow their person, name, picture or sports performances to be used for advertising purposes during the Olympic Games in accordance with the principles determined by the IOC Executive Board...*".

⁹¹ Per ulteriori informazioni, si veda il seguente [LINK](#).

⁹² Per ulteriori informazioni, si veda il seguente [LINK](#).

⁹³ *Ex multis* Apprendimento permanente, Gioventù in azione, *Erasmus Mundus*, *Tempus*, Alfa, *Edulink* e il programma di cooperazione con i Paesi industrializzati.

⁹⁴ Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE, GUUE L 347 del 20.12.2013.

positivo dell'attività fisica sullo stato di salute dei giovani⁹⁵. A tal fine, il programma supporta partenariati collaborativi ed eventi sportivi europei senza scopo di lucro, contribuisce a rafforzare l'elaborazione delle politiche di settore, finanziando ad esempio gli studi, e sostiene il dialogo con le parti interessate.

Anche le organizzazioni sportive britanniche e le autorità pubbliche beneficiano dei finanziamenti europei allo sport. Un esempio è il progetto *Networks of Knowledge*⁹⁶, di cui sono beneficiari lo *Sport Aid Trust* e il *Talented Athlete Support Scheme* (TASS), organizzazioni britanniche che, in collaborazione con i *partner* di altri Stati membri, si occupano di sostenere i giovani atleti, garantendo loro la possibilità di condurre una duplice carriera, sia accademica che sportiva.

Il programma Erasmus+ è un programma europeo e, in quanto tale, finanzia progetti che contribuiscono allo sviluppo di una dimensione europea. Con l'approvazione del *Withdrawal Agreement Bill* il Regno Unito dovrebbe restare all'interno del SEE e continuare a beneficiare di tale programma, al quale dovrebbe comunque contribuire anche finanziariamente. In caso di *hard Brexit*, invece, il Regno Unito diventerebbe un

Paese terzo, e in quanto tale sarebbe escluso dal programma Erasmus+. Al fine di evitare l'interruzione delle attività di mobilità del programma che prevedono la partecipazione del Regno Unito, nel luglio 2019 il Consiglio e il Parlamento Europeo hanno adottato un Regolamento⁹⁷ che garantisce che le persone che si troveranno all'estero per un periodo di mobilità finanziato dal programma Erasmus+ il giorno in cui il Regno Unito lascerà l'Unione non vedranno interrotto tale periodo. Queste misure si applicheranno fino al completamento di tutte le attività di mobilità Erasmus+ iniziate prima della data di uscita, mentre non è chiaro cosa accadrà a tutte le attività che si svolgeranno in un momento successivo, dipendendo la loro sorte dalle negoziazioni di uscita tra il Regno Unito e l'Unione, che nelle intenzioni del Governo *Johnson* dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2020.

7. Conclusioni

Per i suoi valori, per le opportunità che offre e per la sua risonanza a livello mondiale, lo sport riveste un ruolo fondamentale per la società, e l'impatto al riguardo delle normative e delle politiche dell'Unione su quelle del Regno

⁹⁵ L'articolo 16, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1288/2013, denominato "Obiettivi specifici", così dispone: "... Conformemente all'obiettivo generale del programma, come specificato all'articolo 4, e al piano di lavoro dell'Unione per lo sport, il programma è incentrato soprattutto sullo sport di base e persegue i seguenti obiettivi specifici:

a) contrastare le minacce transnazionali all'integrità dello sport, come il doping, le partite truccate e la violenza, nonché tutte le forme di intolleranza e discriminazione;
b) promuovere e sostenere la buona governance nello sport e la duplice carriera degli atleti;
c) promuovere le attività di volontariato nello sport unitamente all'inclusione sociale, alle pari opportunità e alla sensibilizzazione sull'importanza dell'attività fisica a vantaggio della salute aumentando la partecipazione e la parità di accesso alle attività sportive per tutti..."

L'articolo 17, paragrafo 1, denominato "Attività", così dispone: "... Gli obiettivi di cooperazione sono perseguiti mediante le seguenti attività transnazionali, incentrate principalmente sullo sport di base:

a) sostegno ai partenariati di collaborazione;
b) sostegno agli eventi sportivi europei senza scopo di lucro che coinvolgono diversi paesi del programma e contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera c);
c) sostegno allo sviluppo di una base di conoscenze comprovate per la definizione delle politiche;
d) dialogo con le parti interessate europee rilevanti..."

⁹⁶ Il progetto *Networks of Knowledge* ha come scopo il rafforzamento della buona governance nello sport e il sostegno alla duplice carriera degli atleti. Per ulteriori informazioni si veda il seguente [LINK](#).

⁹⁷ Regolamento (UE, Euratom) 2019/1197 del Consiglio, del 9 luglio 2019, relativo alle misure riguardanti l'esecuzione e il finanziamento del bilancio generale dell'Unione nel 2019 in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione, *GUUE L 189 del 15.07.2019*.

Unito è stata e continua ad essere, *rebus sic stantibus*, estremamente significativo.

Una Brexit senza accordo potrebbe cambiare il modo di vivere lo sport così come lo conosciamo, interrompendo quell'imprescindibile binomio tra sport e competizione (intesa anche come sana e legittima concorrenza) che è ormai parte dell'identità europea del Regno Unito. Si pensi, ad esempio, ad una *Premier League* non più in grado di attirare talenti ed investimenti esteri, oppure ad una legislazione nazionale che ostacoli la libera concorrenza degli atleti. Se è vero che l'approvazione del *Withdrawal Agreement Bill* pare aver scongiurato questa possibilità, le strette tempistiche imposte dal Governo *Johnson* per il completamento della Brexit e dei negoziati di uscita con l'Unione lasciano comunque aperto un preoccupante spiraglio che potrebbe condurre ad esiti

infausti per il mondo dello sport. Se, pertanto, non si può escludere che la pressione dell'industria dello sport induca il Governo britannico ad adottare una linea meno rigida che continui a garantire la libera circolazione degli sportivi, delle merci, dei servizi e dei capitali, la predisposizione di momenti di incontro tra il Governo e i rappresentanti degli organismi sportivi appare quanto mai auspicabile al fine di trovare un terreno di incontro che soddisfi le aspirazioni di indipendenza dei Conservatori, ma allo stesso tempo permetta di non isolare l'universo britannico dello sport dal resto d'Europa.



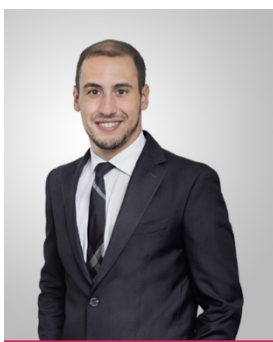
Roberto A. Jacchia

PARTNER

 r.jacchia@dejalex.com

 +39 02 72554.1

 Via San Paolo 7
20121 - Milano



Marco Stillo

ASSOCIATE

 m.stillo@dejalex.com

 +32 (0)26455670

 Chaussée de La Hulpe 187
1170 - Bruxelles

MILANO

Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400
milan@dejalex.com

ROMA

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44
rome@dejalex.com

BRUXELLES

Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138
brussels@dejalex.com

MOSCOW

Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4 · 119017, Moscow, Russia
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93
moscow@dejalex.com

